

(N. 1811)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GASPARI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1982

Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione della Polonia presenta sempre più elementi di gravità ed i cittadini di quel Paese subiscono pesantemente le conseguenze della suddetta situazione che si protrae ormai da diverso tempo.

Da più parti del nostro Paese, da soggetti singoli come da associazioni, si invocano dal potere pubblico provvedimenti incisivi in favore della nazione polacca, e ciò indipendentemente dalle ideologie politiche e dalle diverse prese di posizione sul problema.

Si chiedono, cioè, interventi a favore delle persone, dei cittadini qualunque, di coloro che soffrono e che non sempre hanno a disposizione il necessario.

In tale quadro, allo scopo di facilitare l'invio di generi di necessità e di beni verso la Polonia, è parso opportuno disporre che, per un periodo di quattro mesi, gli uffici postali italiani accettino gratuitamente i pacchi da spedire per via di superficie a persone residenti in Polonia; i pacchi stessi, oltre a godere della esenzione postale, potranno essere avviati senza essere assoggettati a diritti doganali od a formalità valutarie.

Resta inteso che le quote, richieste dalle Amministrazioni postali di transito e da quella polacca, saranno rimborsate a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

I pacchi postali da avviare per via di superficie diretti a destinatari residenti in Polonia vengono accettati dagli uffici postali della Repubblica italiana in esenzione da qualsiasi diritto postale e doganale e senza l'osservanza di alcuna formalità valutaria e doganale.

Art. 2.

Nessuna quota-parte territoriale di partenza è dovuta all'Amministrazione postale italiana.

Le quote-parti territoriali di transito spettanti alle Amministrazioni postali austriaca e cecoslovacca nonché quelle di arrivo spettanti all'Amministrazione postale polacca, previste dagli articoli 46 e 47 dell'accordo concernente i pacchi postali stipulato a Rio de Janeiro nel 1979, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, restano a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, si provvede con le disponibilità del capitolo 348 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982.

Art. 4.

La presente legge, che avrà validità per quattro mesi, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.